

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI
DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE

Comunicazione della Commissione — Dichiarazione della Commissione concernente l'entrata in vigore il 19 maggio 2009 del secondo protocollo alla Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee

(2009/C 219/01)

Il secondo protocollo alla Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee entra in vigore, ai sensi dell'articolo 16, dopo novanta giorni dalla notifica al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea dell'avvenuto espletamento delle procedure nazionali previste per l'adozione del protocollo in questione da parte dello Stato, membro dell'Unione europea al momento dell'adozione da parte del Consiglio dell'atto che istituisce il protocollo, che procede per ultimo a questa formalità.

Poiché l'ultima di queste notifiche ha avuto luogo il 18 febbraio 2009, il secondo protocollo alla Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee è entrato in vigore il 19 maggio 2009.

La Commissione reitera il proprio impegno a svolgere le mansioni che le incombono ai sensi dell'articolo 7 del secondo protocollo alla Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, come previsto nell'ambito della dichiarazione della Commissione concernente l'articolo 7 allegata al suddetto protocollo.

La Commissione fa rilevare che:

- il trattamento di dati personali da parte della Commissione è soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. Il regolamento (CE) n. 45/2001 stabilisce inoltre che il compito di sorvegliare e assicurare l'applicazione delle disposizioni del regolamento in questione, e di qualunque altro atto comunitario concernente la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche nell'ambito del trattamento dei dati personali eseguiti da un'istituzione o da un organismo comunitario, è assegnato a un'autorità di controllo indipendente: il garante europeo della protezione dei dati,
- nel contesto dello scambio di informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2 del secondo protocollo e conformemente all'articolo 8 relativo al trattamento dei dati personali, all'interno della Commissione (OLAF) viene garantito un grado di protezione equivalente a quello previsto dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati⁽¹⁾ mediante applicazione del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati⁽²⁾,

⁽¹⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

⁽²⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

- l'autorità designata ad esercitare le funzioni di controllo indipendente della protezione dei dati personali detenuti dalla Commissione (OLAF) di cui all'articolo 11 del secondo protocollo è il garante europeo della protezione dei dati, in quanto autorità di controllo designata ad esercitare le funzioni di controllo indipendente istituita con il regolamento (CE) n. 45/2001,
- la Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a conoscere delle controversie relative alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001, come previsto dall'articolo 15 del secondo protocollo.

Avendo adempiuto all'obbligo di pubblicare le norme relative alla protezione dei dati conformemente al disposto dell'articolo 9 e dell'articolo 11 del secondo protocollo concernente l'autorità di controllo, la Commissione ritiene di aver assolto agli obblighi ad essa incombenti. Pertanto, l'articolo 7, paragrafo 2 del secondo protocollo è pienamente applicabile nel contesto dei rapporti tra la Commissione e gli Stati membri che hanno ratificato il suddetto protocollo.

Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 2009.

Per la Commissione
Siim KALLAS
Membro della Commissione
